

ACCORDO QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia e Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione (di seguito, per brevità, "Università" o), con sede in Roma, Via Cracovia n. 50, C.F. 80213750583 e partita I.V.A. 02133971008, in persona dei Direttori pro tempore Prof.ssa Antonella Canini e Prof. Antonino De Lorenzo autorizzati alla stipula dai rispettivi Consigli di Dipartimento del 15 novembre 2023 e ;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società" e congiuntamente con l'Università, "le Parti"), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema"*;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo, dirigenti e studenti;

CONSIDERATO che l'Università è fortemente impegnata a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca, sia nei corsi di laurea che nei programmi di dottorato, attraverso l'attivazione di programmi di ricerca congiunti (tematici e interdisciplinari), scambi accademici e convenzioni per il mutuo riconoscimento di crediti formativi con le più prestigiose università del mondo;

CONSIDERATO che l'Università lavora intensamente per sviluppare molteplici linee di attività legate alla "terza missione", grazie alla quale realizza processi stabili di interazione diretta con la società civile, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere cultura, innovazione sociale e crescita del territorio;

ATTESO che, accanto all'alta educazione e formazione, alla ricerca e alla terza missione, l'Ateneo ha posto al centro delle sue mission e vision lo sviluppo sostenibile, in ogni sua declinazione (ambientale, sociale, economica, istituzionale), al fine di costruire una reale "università positiva" del futuro;

VISTO lo Statuto dell'Università, emanato con decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011, e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Università, ai sensi del proprio Statuto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità giuridica di diritto pubblico e privato, dotata di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;

CONSIDERATO che l'Università esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del proprio Statuto, l'Università promuove lo sviluppo e la gestione dei rapporti e delle attività di ricerca e di comune interesse con soggetti esterni, sia pubblici sia privati, perseguendo finalità didattiche, di ricerca e istituzionali;

VISTO il Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca che, ai sensi dell'art.2 comma 1), definisce il Dipartimento come una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

CONSIDERATO che il Dipartimento di Biologia è interessato a sviluppare attività di ricerca e di didattica nell'ambito delle biotecnologie in campo di risanamento e conservazione sostenibile degli ecosistemi e settori che operano in ambito di malattie che rientrano nel benessere ambientale.

CONSIDERATO che il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione è interessato a sviluppare attività di ricerca e di didattica nell'ambito della valutazione della presenza di antibiotici e pesticidi nelle acque; del mantenimento della salubrità catena alimentare, in una visione One Health; il tutto finalizzato alla prevenzione delle malattie.

VISTO lo schema dell'“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. “*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale*”

necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'“*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*” riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

CONSIDERATO che la collaborazione tra le Parti potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che, accanto ai diversi temi ambientali, le Parti condividono l'esigenza di operare congiuntamente sui progetti integrati configurandosi come *quali best practice* nel recupero delle aree degradate delle periferie urbane, con l'obiettivo di fornire risposte innovative e di rilevanza strategica a livello nazionale nel settore della ricerca scientifica, dell'innovazione e trasferimento tecnologico, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio;

ATTESO che i sopra richiamati progetti potranno prevedere la potenziale compartecipazione di attori sia pubblici che privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle iniziative;

CONSIDERATO che contestualmente e parallelamente alla collaborazione su attività istituzionali, le Parti possono mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative formative, assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 **(Oggetto e ambito di intervento)**

1. La collaborazione è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di comune interesse sulle tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della “Università” e della Sogesid S.p.A., fornendo un valore aggiunto agli *output* ed alle prestazioni specialistiche previste.
2. Il presente Atto Quadro definisce e disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale, nel rispetto delle rispettive *mission* e prerogative di sviluppo.

Articolo 3 **(Direttrici tematiche oggetto della collaborazione)**

1. Gli ambiti di collaborazione tra le Parti saranno focalizzati sui segmenti ambientali di seguito indicati:
 - gestione delle risorse idriche;
 - bonifiche e risanamento ambientale;
 - infrastrutture e mobilità sostenibile;
 - processi di valutazione quantitativa dell’impatto ambientale degli investimenti pubblici (prodotti e opere di ingegneria);
 - sistemi di monitoraggio e gestione dei dati relativi all’ambiente e territorio;
 - efficientamento energetico.
 - valutazione dello stato nutrizionale della popolazione;
 - sicurezza alimentare e qualità nutrizionale;
 - realizzazione del Processo NACCP (Nutrient Analysis and hazard Critical Control Point)
2. Rispetto ai segmenti ambientali di cui al comma 1, oltre ad una collaborazione funzionale alle specifiche esigenze della Società nell’ambito delle commesse istituzionali di rilievo sia nazionali che nell’ambito della cooperazione internazionale, le Parti concordano sull’opportunità di collaborare al fine di approntare i medesimi temi in una logica di sistema, nell’ambito:
 - della ***rigenerazione urbana***;
 - degli ***interventi integrati sul territorio volti alla prevenzione e mitigazione degli eventi naturali connessi ai cambiamenti climatici***;
 - dei ***processi di risanamento ambientale finalizzati alla rifunzionalizzazione delle aree bonificate***, restituendole ad un uso funzionale della collettività.
4. Potranno essere attivati tirocini curriculari ed extracurriculari presso le strutture della Sogesid S.p.A. a favore degli studenti iscritti ai corsi universitari, master e dottorati di ricerca promossi dall’Università, individuati sulla base degli *skills* professionali strettamente connessi alle iniziative messe in campo dalla Società, a partire da quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Nell’ambito della collaborazione potranno essere attivate delle sessioni formative, anche attraverso seminari di approfondimento su alcune tematiche di preminente interesse delle Parti, con un’osmosi tra personale docente e personale della Società.

6. Le Parti possono estendere per consenso lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità e competenze e ruoli.

Articolo 4

(Modalità di attivazione delle iniziative)

1. La Partecipazione dell'Università all'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro, avrà luogo attraverso specifici Atti concordati tra le parti, aventi ad oggetto gli interventi di cui all'Art. 3, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento dell'Accordo..
2. le attività di tirocinio, di cui all'articolo 3, comma 3, saranno disciplinate da singoli atti dedicati alla disciplina in materia.
3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso a mezzo pec all'Università, la quale provvederà, dopo le opportune autorizzazioni concesse dagli Organi preposti, a trasmettere a mezzo pec alla Società l'accoglimento dell'istanza corredata con la proposta operativa ed organizzativa.
4. Qualora l'attivazione preveda anche il riconoscimento di un corrispettivo, il riscontro dovrà contemplare pertinente offerta tecnico-economica.
5. Resto inteso che da questa convenzione quadro non discende alcun onere finanziario a carico dell'Università.
Eventuali spese di funzionamento derivanti dagli atti di attivazione saranno concordati tra le parti..
6. Concluso l'iter congiunto di verifica e approfondimento della documentazione di cui al comma 3, la Società provvederà a trasmettere all'Università l'Atto di Attivazione condiviso a mezzo pec, ai fini dell'avvio delle attività.

Articolo 6

(Proprietà dei risultati)

1. La proprietà degli *output*, di cui all'art. 3 e 4, realizzati in attuazione del presente Atto, qualora remunerati, resta in capo alla Sogesid S.p.A., con facoltà dell'Università di utilizzarli a fini scientifici ed accademici.
2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 7

(Diritto di recesso)

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dandone preavviso a mezzo pec ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della data di efficacia del recesso.

Articolo 8

(Decorrenza, durata e pubblicità)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di trentasei (36) mesi, prorogabile di comune accordo tra le Parti previa approvazione da parte degli Organi competenti.

2. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
3. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), Sogesid dichiara di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. L'Università è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. nonché di un Codice Etico, entrambi presenti e consultabili sul sito web di Ateneo.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 10

(Responsabile dell'Accordo Quadro)

1. Responsabili del presente atto per l'Università sono la Prof.ssa Antonella Canini e il Prof. Antonino De Lorenzo, i quali vigilano sulla corretta applicazione dello stesso e a dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per il presente Accordo Quadro è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I referenti tecnici del presente atto sono i seguenti:
 - ✓ per l'Università, il Dott. Luca Gaspari e la Dott.ssa Paola Gualtieri;
 - ✓ per la Sogesid S.p.A., la Dott.ssa Giorgia Scopece.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Accordo Quadro. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in relazione alle finalità sopraindicate, e potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo Quadro, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.
7. I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:
 - per l'Università:
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante: Rettore *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).
Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it;
 - per la Sogesid S.p.A. la Dott.ssa Laura Cosentino, contattabile all'indirizzo mail l.cosentino@sogesid.it.

Articolo 12 **(Coperture assicurative)**

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro eventualmente instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente atto.
2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
 - a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni presso terzi che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
 - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale impegnato nelle attività di cui al presente Atto e dei conseguenti Atti di Attivazione.
3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13
(Immagine e logo)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e in particolare, il logo dell'Università e quello del Sogesid S.p.A. potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
3. L'utilizzazione del logo dell'Università e della Sogesid S.p.A. straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della Parte titolare.

Articolo 14
(Attività negoziale)

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente atto è stata oggetto di condivisione reciproca interamente e in ogni singola parte.

Articolo 15
Registrazione e bollo

1. Il presente atto, redatto in duplice copia originale in formato digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per la registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Autorizzazione Bollo Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla vigente normativa in materia.

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biologia
Prof.ssa Antonella Canini

Sogesid S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Errico Stravato

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Prof. Antonino De Lorenzo